

**ALLEGATO A
(rifiuti)**

PROVINCIA DI BERGAMO

**Settore Ambiente
Servizio Rifiuti**

RINNOVO, CON VARIANTI NON SOSTANZIALI, DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R3, R4, R12) E SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI PRESSO L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI ALME', VIA OLIMPIA, N. 27/29. IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1232 DEL 30/04/2007 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA CRIPPA MARCELLO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALME', VIA OLIMPIA N. 27/29.

SCHEDE TECNICHE

DITTA RICHIEDENTE:	CRIPPA MARCELLO
SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO:	Via Olimpia, 27/29 – Alme'
DATA PRESENTAZIONE ISTANZA:	10/10/2016 (protocollo provinciale n. 72116 del 14/11/2016)
INTEGRAZIONI DATI:	24/11/2016 (in atti provinciali al prot. n. 75345 del 25/11/2016); 30/11/2016 (in atti provinciali al prot. n. 76643 del 01/12/2016); 25/01/2017 (in atti provinciali al prot. n. 5539 del 30/01/2017); 24/02/2017 (in atti provinciali al prot. n. 13385 del 06/03/2017); 23/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 18280 del 24/03/2017); 18/04/2017 (in atti provinciali al prot. n. 24158 del 18/04/2017); 02/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 26401 del 02/05/2017); 12/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 29083 del 12/05/2017); 12/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 29091 del 12/05/2017); 16/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 29964 del 17/05/2017); 21/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 31134 del 23/05/2017); 24/05/2017 (in atti provinciali al prot. n. 31475 del 24/05/2017); 12/06/2017 (in atti provinciali al prot. n. 35462 del 13/06/2017); 27/06/2017 (in atti provinciali al prot. n. 39206 del 28/06/2017).

1 PREMESSA

La ditta CRIPPA MARCELLO è titolare dei seguenti atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Alme', Via Olimpia n. 27/29:

- D.D. n. 1232 del 30/04/2007, assunta in data 24/04/2007 e con scadenza il 24/04/2017, avente per oggetto "Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R14, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto

in Comune di Almè, Via Olimpia n. 27/29. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8892 del 24/04/2002, modificata con D.D. n. 2842 del 27/09/2002 e D.D. n. 2147 del 07/08/2006. Titolare la ditta CRIPPA MARCELLO con sede legale in Almè, Via Olimpia n. 27”;

- Nulla-Osta per modifiche migliorative rilasciato con nota provinciale prot. n. 42676/09-11/LA del 15/04/2009, modificato con note provinciali prot. n. 7049/09-11/LA del 25/01/2010 e prot. n. 72907/09-11/LA del 12/07/2010 (*realizzazione di opere di mitigazione visiva*);
- D.D. n. 3419 del 06/12/2012 avente per oggetto “*Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 19, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali all’impianto sito in Comune di Almè, Via Olimpia n. 27/29, nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, con contestuale approvazione del progetto di adeguamento, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 25 Luglio 2005, n. 151 e s.m.i. Impianto già autorizzato con D.D. n. 1232 del 30/04/2007, modificata con Nulla-Osta per modifiche migliorative prot. n. 42676/09-11/LA del 15/04/2009 e s.m.i. Titolare la ditta CRIPPA MARCELLO con sede legale in Comune di Almè, Via Olimpia n. 27”.*

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 1232 DEL 30/04/2007 E S.M.I. E DALLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI PROVINCIALI (COMPRESA QUELLA PERVENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RINNOVO)

2.1 Descrizione dell’impianto

- A. L’impianto occupa una superficie di circa mq 3.067 (di cui mq 1.272 coperti e mq 1.795 scoperti), censita al NCTR del Comune di Alme’ al foglio 4, mappali nn. 387½, 410, 1882, 2223, 3410 e 4329, con la seguente destinazione urbanistica nel vigente P.G.T. comunale: “D1 – Ambiti per attività produttive”.
- B. Vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi.
- C. I quantitativi massimi per l’effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali sono i seguenti:
⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: mc 1.226;
⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: mc 12;
⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: mc 40,75;
⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi: mc 10.
- D. Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati nell’impianto sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) è pari a 6.000 t/anno.
- E. I tipi di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni di recupero e smaltimento, con le relative limitazioni, sono riportati ai punti 7 e 8 della parte prescrittiva della Scheda tecnica allegata alla D.D. n. 1232 del 30/04/2007.
- F. Dall’operazione di recupero R3 si ottengono MPS in legno (manufatti a base di legno e sughero – pallets – nelle forme usualmente commercializzate).
Dall’operazione di recupero R4 si ottengono:
- *end of waste* conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 (*relativamente ai rifiuti di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio*);

- MPS per l'industria metallurgica conformi alle norme UNI ed EURO (*relativamente agli altri metalli*).

2.2 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue e meteoriche

Con D.D. n. 124 del 05/02/2016 è stata rilasciata alla Ditta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia derivanti dall'insediamento sito in Comune di Alme', Via Olimpia n. 27/29.

2.3 Autorizzazione paesaggistica

L'impianto ricade area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale di cui all'art 136, comma 1, lettere c) e d) "Bellezze d'insieme" del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, istituito sul territorio comunale con D.M. del 28/09/1966 (*Bellezza d'insieme – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel Comune di Alme'*).

La Ditta è, pertanto, in possesso di autorizzazione paesaggistica rilasciata con nota del Settore Urbanistica e Agricoltura – Servizio Strumenti Urbanistici – Ufficio Vincoli provinciale datata 06/06/2012 (scadenza il 06/06/2017).

2.4 Planimetrie di riferimento

- Tavola "Planimetria e Sezioni sc. 1:100" datata 14/02/2011, aggiornamento del 25/06/2012 (*allegata alla D.D. n. 3419 del 06/12/2012*);
- Tavola AQ100 "Planimetria generale con indicazione delle superfici, delle aree operative e delle reti di scarico – Stato di progetto" datata Gennaio 2012 (*indicata al punto 2 dell'ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura – alla D.D. n. 124 del 05/02/2016*).

3 **ISTANZA PRESENTATA**

Con istanza datata 10/10/2016 (protocollo provinciale n. 72116 del 14/11/2016), successivamente integrata, la ditta CRIPPA MARCELLO ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Alme', Via Olimpia, n. 27/29, di cui alla D.D. n. 1232 del 30/04/2007 e s.m.i., nonché il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima e seconda pioggia derivanti dal medesimo insediamento, di cui alla D.D. n. 124 del 05/02/2016.

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 16/05/2017, il legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato, fra l'altro, "*che la ditta ha piena disponibilità dell'area sede dell'impianto per la durata di anni 11 in quanto proprietario*".

Contestualmente al rinnovo, la Ditta ha chiesto di apportare le seguenti varianti non sostanziali:

1) Inserimento di alcuni codici C.E.R. di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero/smaltimento già autorizzate

I nuovi codici C.E.R. richiesti, riconducibili a tipologie di rifiuti già ricomprese fra quelle autorizzate, sono i seguenti:

- 080318 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317";
- 120113 "rifiuti di saldatura";
- 160304 "rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303", limitatamente agli

estintori dismessi, privi di residui in pressione;

- 160505 “gas in contenitori in pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504”, limitatamente a bombolette e altri contenitori in pressione con eventuale residuo di prodotto;
- 160509 “sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508”, limitatamente agli estintori dismessi, privi di residui in pressione.

I rifiuti di cui al codice C.E.R. 120113 saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4), mentre i rifiuti di cui ai rimanenti codici C.E.R. (080318, 160304, 160505 e 160509) saranno sottoposti unicamente alle operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15).

2) Estensione dell’operazione di recupero (R3) ad un codice C.E.R. non pericoloso già autorizzato

I rifiuti di cui al codice C.E.R. già autorizzato 170201 “Legno” saranno sottoposti anche all’operazione di recupero R3, analogamente a quanto già avviene per gli altri rifiuti in legno autorizzati. L’operazione di recupero (R3) viene effettuata sui rifiuti costituiti da imballaggi in legno (pallets) allo scopo di ripristinarne le funzionalità iniziali. Le attività di recupero consistono in: controllo, pulizia, eventuale riparazione, finalizzate alla verifica e al ripristino dell’integrità delle singole parti e, in generale, della funzionalità dell’imballaggio, al fine di poterlo nuovamente impiegare per gli usi per cui è stato realizzato.

3) Aggiornamento delle tipologie di *end of waste* che possono essere prodotte dall’impianto

A seguito dell’ottenimento della certificazione di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, presso l’impianto saranno prodotti anche *end of waste* connessi all’attività di recupero R4 sui rifiuti di rame.

4) Aggiornamento dell’estensione di alcune aree di stoccaggio dei rifiuti nonché del volume di stoccaggio (inferiore al 10%) di un’area di stoccaggio

Vengono aggiornate le superfici di alcune aree di stoccaggio (senza modificare i quantitativi di rifiuti ivi stoccati). Si tratta di una rettifica di alcuni valori numerici delle estensioni di superficie che, da una più attenta verifica, sono risultati non del tutto corrispondenti con la reale misura geometrica delle aree (a causa di precedenti imprecisioni nel calcolo delle stesse). La rettifica dei valori numerici, comunque di lieve entità (in eccesso o in difetto) ha, pertanto, mantenuto inalterata la geometria e la dimensione in pianta di dette aree, non alterando quindi lo stato dei luoghi.

Il volume dei rifiuti non pericolosi in deposito preliminare (D15) nell’area 1bis viene arrotondato da 40,75 m³ a 41 m³ (incremento inferiore al 10%).

5) Individuazione di due nuove aree destinate allo stoccaggio di materiali metallici già trattati e in attesa di certificazione *end of waste*

Vengono individuate due nuove aree (una esterna e l’altra interna al capannone) destinate allo stoccaggio del materiale metallico già trattato in attesa di certificazione *end of waste*.

6) Possibilità di ritirare e stoccare nell’impianto *end of waste* metallici provenienti da terzi

Verranno ritirati *end of waste* metallici provenienti da terzi che saranno stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata all’istanza.

La seguente tabella riporta la situazione aggiornata delle aree operative dell’impianto, a seguito delle varianti di cui ai precedenti punti 3), 4), 5) e 6):

Area	Tipologie di rifiuti/materiali	Operazioni	Superficie (mq)	Volume (mc)
1	Rifiuti non pericolosi	R13	71	212
1bis	Rifiuti non pericolosi	D15	36	41
1P	Rifiuti pericolosi (non RAEE)	R13/D15 (stoccaggi separati)	12	18 (di cui 8 in R13 e 10 in D15)
2	Rifiuti non pericolosi (legno)	R13	40	120
3	Rifiuti non pericolosi (plastica e gomma)	R13	113,5	340
4	Rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi, non ferrosi e cavi elettrici)	R13	141,5	327
5	Rifiuti non pericolosi (imballaggi)	R13	38,5	115
6	Rifiuti non pericolosi (carta e cartone)	R13	47,5	69
7A	RAEE (non pericolosi)	R13	9,4	25
7B	RAEE (pericolosi)	R13	5	4
7C	RAEE (non pericolosi)	R4/R12	5,7	-
7D	Parti riutilizzabili (provenienti dai RAEE)	-	1,3	-
7E	Rifiuti pericolosi non recuperabili (provenienti dai RAEE)	Deposito temporaneo	1,3	-
7F	Componenti ambientalmente critiche e rifiuti pericolosi (provenienti dai RAEE)	Deposito temporaneo	1,3	-
7G	Componenti e materiali non pericolosi recuperabili (provenienti dai RAEE)	Deposito temporaneo	2	-
8	MPS in legno	-	181	-
9	MPS/end of waste metallici	-	755	-
10	MPS/end of waste metallici; end of waste metallici provenienti da terzi	-	183	-
11	Rifiuti sovvalli decadenti da cernita/selezione/recupero	Deposito temporaneo	6,25	-
12	Rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso)	R13	12	18
13	Confinamento rottami radioattivi	Deposito temporaneo	25,5	-
14	Materiali metallici già trattati e in attesa di certificazione end of waste	-	60	150 (di cui 100 in area esterna e 50 in area interna)

4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Tavola RIF100 “Planimetria generale e aree operative dell’impianto” datata Ottobre 2016, aggiornamento di Maggio 2017 (trasmessa con nota datata 24/05/2017, in atti provinciali al prot. n. 31475 del 24/05/2017);
- Tavola AQ100 “Planimetria generale con indicazione delle superfici, delle aree operative e delle reti di scarico – Stato di progetto” datata Gennaio 2012 (indicata al punto 2 dell’ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura – alla D.D. n. 124 del 05/02/2016).

5 VERIFICA DI V.I.A.

Nella Relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, la Ditta, con riferimento alle singole componenti ambientali, ha svolto alcune considerazioni al fine di valutare se le varianti richieste possano determinare potenziali impatti, concludendo che l'analisi condotta porta a far ritenere che le medesime varianti non comportino notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, pertanto, le stesse non siano ricomprese fra quelle soggette alla Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.

Con nota provinciale prot. n. 80507/09-11/LA del 20/12/2016, di avvio del procedimento e richiesta pareri, è stato comunicato quanto segue: *“Viste le varianti che la Ditta intende apportare, l'Ufficio ritiene che dalle stesse non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta”*.

6 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

6.1 Destinazione urbanistica

Dal certificato rilasciato dal Comune di Alme' prot. n. 3135/17 del 19/04/2017 (trasmesso con nota comunale datata 21/04/2017, in atti provinciali al prot. n. 24744 del 21/04/2017) emerge che *“l'area contraddistinta al C.T., al foglio 4 – mappali n. 410 - 1882 - 387 ½ - 2223 - 4329 - 3410; secondo il vigente PGT risulta così ricompresa: “D1 – AMBITI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE”*.

6.2 Vincoli

Dal certificato rilasciato dal Comune di Alme' datato 27/04/2017 (trasmesso con nota comunale datata 27/04/2017, in atti provinciali al prot. n. 26623 del 02/05/2017) emerge che:

- A) i terreni censuari del Comune di Alme', ai mappali nn. 410 - 1882 - 387 ½ - 2223 - 4329 - 3410, del foglio n. 4, ricadono in:
- *“zona vincolata ai sensi degli artt. 134, 136, 140 e 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (beni paesaggistici)”*;
 - *“zona ricadente in Classe di fattibilità 3 dello studio geologico comunale DGR n. 2616/2011”*;
- B) *“il territorio comunale rispetto al rischio sismico ricade in zona 3”*;
- C) *“che l'impianto rispetto al piano di zonizzazione acustica comunale ricade in zona IV”*.

6.3 Criteri di localizzazione

La Ditta ha effettuato la verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla D.G.R. 1990/2014 e s.m.i., integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) di cui alla D.G.R. n. 10767/2009 e successiva D.C.P. del 28/05/2012, n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla D.G.R. 1990/2014.

Dalle verifiche condotte emerge che l'impianto non ricade in ambiti con criterio escludente.

7 PREVENZIONE INCENDI

Con dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) datata 01/10/2016, trasmessa in allegato all'istanza di rinnovo con varianti non sostanziali,

l'ing. Corrado Scaramuzza, abilitato al rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi con iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4 del D.Lgs 139/06, n. iscrizione PV02467I00259, ha dichiarato, fra l'altro, "*di confermare che i quantitativi e le tipologie di rifiuti e materiali stoccabili all'interno dell'impianto sono coerenti con quanto già prescritto ed autorizzato ai fini della Prevenzione Incendi (rif. Pratica VV.F. 56765, Segnalazione Certificata Inizio Attività prot. n. 7840 del 06/05/2016) per l'insediamento in oggetto*".

8 PARERI PERVENUTI

In riscontro alla nota provinciale prot. n. 80507/09-11/LA del 20/12/2016 di avvio del procedimento e richiesta pareri:

- ⇒ A.T.O. Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, con nota prot. n. 215/LF del 18/01/2017 (in atti provinciali al prot. n. 2937 del 18/01/2017) ha comunicato quanto segue: "*preso atto che le varianti proposte non comportano modifiche alle reti interne ed allo scarico finale in pubblica fognatura, si ritiene ancora vigente il documento tecnico-amministrativo (allegato B scarico acque reflue in fognatura), trasmesso alla Provincia di Bergamo in data 19 maggio 2015 prot. n. 1702*";
- ⇒ A.T.S. Bergamo – Settore prevenzione di Bonate Sotto, con nota datata 20/02/2017 (in atti provinciali al prot. n. 10007 del 20/02/2017) ha espresso "*parere favorevole per quanto di competenza*";
- ⇒ il Servizio Aree Protette e Biodiversità – Ufficio Gestione del Paesaggio, con nota datata 10/07/2017 ha comunicato quanto segue: "*... per l'impianto in esame oggetto di richiesta di rinnovo con varianti non sostanziali dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, sito in Comune di Almè (Bg), Via Olimpia, 27/29, nonché dell'autorizzazione allo scarico, allo scadere dell'autorizzazione paesaggistica, sopraggiunta il 06 giugno 2017, non si rende necessario il rilascio di ulteriore provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica; provvedimento che si renderebbe invece necessario acquisire in presenza di eventuali modifiche areali (ampliamenti areali con modifica della forma e dell'aspetto esteriore dei cumuli) diverse da quelle richieste con la presente istanza e/o altre modifiche inerenti la gestione e l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R12) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi conferiti, tali che comportino una modifica e/o alterazione dello stato dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico, rispetto al contesto territoriale esistente (alla scala sovra comunale e locale) e al tipo di vincolo insistente sull'area (art. 136, comma 1, lettere c) e d) "Bellezze d'insieme" del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i., istituito con Decreto Ministeriale 28 settembre 1966 – cono panoramico del Santuario di Sombreno*".

9 CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, viene rideterminato, rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 3419 del 06/12/2012 (€ 54.002,72) – a seguito dell'arrotondamento del quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare (D15) – in complessivi **€ 54.046,87 (Euro cinquantaquattromilaquarantasei/87)** ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 1.226 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.653,61

(importo calcolato applicando la riduzione al 10% sulla base della dichiarazione della Ditta datata 21/05/2017, in atti provinciali al prot. n. 31134 del 23/05/2017, circa l'avvio al recupero dei rifiuti entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso il proprio impianto);

- messa in riserva (R13) di 12 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 423,90 *(importo calcolato applicando la riduzione al 10% sulla base della dichiarazione della Ditta datata 21/05/2017, in atti provinciali al prot. n. 31134 del 23/05/2017, circa l'avvio al recupero dei rifiuti entro 6 (sei) mesi dalla loro accettazione presso il proprio impianto);*
- deposito preliminare (D15) di 41 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 7.241,42;
- deposito preliminare (D15) di 10 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 3.532,56;
- operazioni di recupero (R3, R4, R12) di un quantitativo massimo di 6.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 21.195,38.

10 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

In merito a quanto riportato nel certificato vincoli rilasciato dal Comune di Alme', trasmesso con nota datata 27/04/2017, si dà atto che l'impianto è esistente e le varianti non sostanziali richieste:

- si mantengono all'interno del perimetro autorizzato;
- non comportano la realizzazione di nuove strutture edilizie o trasformazioni del suolo.

Si provvede all'aggiornamento delle descrizioni dei rifiuti autorizzati sulla base della Decisione della Commissione (UE) del 18/12/2014, n. 2014/955/UE.

Si ritiene necessario che la Ditta, prima dell'avvio della ricezione presso l'impianto dei rifiuti di cui al codice C.E.R. 160505 (bombolette e altri contenitori in pressione con eventuale residuo di prodotto), presenti una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico di detti rifiuti, individuando altresì una specifica area per il loro deposito.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione con varianti non sostanziali presentata dalla ditta CRIPPA MARCELLO con sede legale in Comune di Alme', Via Olimpia n. 27/29, sulla base della documentazione progettuale inviata, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

11 PRESCRIZIONI

11.1 L'impianto dovrà essere conforme a quanto riportato nelle seguenti planimetrie:

- Tavola RIF100 "Planimetria generale e aree operative dell'impianto" datata Ottobre 2016, aggiornamento di Maggio 2017 *(trasmessa con nota datata 24/05/2017, in atti provinciali al prot. n. 31475 del 24/05/2017);*
- Tavola AQ100 "Planimetria generale con indicazione delle superfici, delle aree operative e delle reti di scarico – Stato di progetto" datata Gennaio 2012 *(indicata al punto 2 dell'ALLEGATO B – scarico acque reflue in fognatura – alla D.D. n. 124 del 05/02/2016);*

11.2 l'attività di recupero dei rifiuti dovrà rispettare quanto riportato ai punti 2.1 e 3 della presente Scheda tecnica;

- 11.3 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali sono i seguenti:
 ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: mc 1.226;
 ⇒ messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: mc 12;
 ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: mc 41;
 ⇒ deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi: mc 10;
- 11.4 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero (R3, R4, R12) è pari a 6.000 t/anno;
- 11.5 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

Codice C.E.R.	Descrizione	R3	R4	R12	R13	D15
020103	scarti di tessuti vegetali			X	X	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X	
020110	rifiuti metallici		X	X	X	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X
030101	scarti di corteccia e sughero			X	X	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose				X	X
030105	trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			X	X	
030301	scarti di corteccia e legno			X	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone				X	X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				X	X
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica				X	X
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo			X	X	X
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			X	X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214				X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X	
070213	rifiuti plastici			X	X	
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214				X	X
070217	rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 070216				X	X
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111				X	X
080201	polveri di scarti di rivestimenti				X	X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X	X

Codice C.E.R.	Descrizione	R3	R4	R12	R13	D15
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409				X	X
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X	X	X
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento				X	X
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie				X	X
100210	scaglie di laminazione (1)		X	X	X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111				X	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				X	
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211				X	X
101311	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309 e 101310			X	X	
101314	rifiuti e fanghi di cemento				X	X
110501	zinco solido		X	X	X	
110502	ceneri di zinco		X	X	X	
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi				X	X
110504*	fondente esaurito				X	X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi (1)		X	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi (1)		X	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (1) (2)		X	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi (1) (2)		X	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X	
120113	rifiuti di saldatura		X	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		X	X	X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		X	X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone			X	X	
150102	imballaggi di plastica			X	X	
150103	imballaggi in legno	X		X	X	
150104	imballaggi metallici (1) (2)		X	X	X	
150105	imballaggi composti		X	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti		X	X	X	X
150107	imballaggi di vetro			X	X	
150109	imballaggi in materia tessile			X	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X	X
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				X	X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X	X

Codice C.E.R.	Descrizione	R3	R4	R12	R13	D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			X	X	X
160103	pneumatici fuori uso			X	X	
160108*	componenti contenenti mercurio				X	X
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")				X	X
160111*	pastiglie per freni, contenenti amianto					X
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		X	X	X	
160116	serbatoi per gas liquefatto		X	X	X	
160117	metalli ferrosi		X	X	X	
160118	metalli non ferrosi		X	X	X	
160119	Plastica			X	X	
160120	Vetro			X	X	
160122	componenti non specificati altrimenti			X	X	X
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212				X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			X	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303				X	X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				X	X
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305				X	X
160505	gas in contenitori in pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504				X	X
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508				X	X
170101	Cemento			X	X	X
170102	Mattoni			X	X	X
170103	mattonelle e ceramiche			X	X	X
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose				X	X
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 170106			X	X	
170201	Legno	X ⁽³⁾		X	X	
170202	Vetro			X	X	
170203	Plastica			X	X	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate				X	X
170401	rame, bronzo, ottone		X	X	X	
170402	Alluminio		X	X	X	
170403	Piombo		X	X	X	
170404	Zinco		X	X	X	
170405	ferro e acciaio		X	X	X	

Codice C.E.R.	Descrizione	R3	R4	R12	R13	D15
170406	Stagno		X	X	X	
170407	metalli misti		X	X	X	
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X	X
170410*	cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose				X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		X	X	X	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose				X	X
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			X	X	X
170801*	materiale da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose				X	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801				X	X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose				X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio		X	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		X	X	X	
191003*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose				X	X
191004	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelli di cui alla voce 191003				X	X
191201	carta e cartone			X	X	X
191202	metalli ferrosi		X	X	X	
191203	metalli non ferrosi		X	X	X	
191204	plastica e gomma			X	X	X
191205	Vetro			X	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X ⁽³⁾		X	X	X
191208	Prodotti tessili			X	X	X
200101	carta e cartone			X	X	
200102	Vetro			X	X	
200110	Abbigliamento			X	X	
200111	Prodotti tessili			X	X	
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi				X	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		X	X	X	
200137*	legno contenente sostanze pericolose				X	X
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137	X ⁽³⁾		X	X	
200139	Plastica			X	X	
200140	Metalli		X	X	X	

Codice C.E.R.	Descrizione	R3	R4	R12	R13	D15
200307	rifiuti ingombranti		X	X	X	X

- (1) Ai fini del rispetto del divieto di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011:
- i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 100210, 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - il rifiuto di cui al codice C.E.R. 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- (2) Ai fini del rispetto del divieto di cui all' Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013:
- i rifiuti di cui ai codici C.E.R. 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
 - il rifiuto di cui al codice C.E.R. 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- (3) L'operazione di recupero (R3) può essere effettuata limitatamente ai rifiuti costituiti da imballaggi in legno (pallets).
- 11.6 i rifiuti aventi i seguenti codici C.E.R. potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni:
- ⇒ 150111* non potranno essere sottoposti all'operazione R13 qualora contengano amianto; ciò in relazione a quanto disposto dalla L. 27/03/1992, n. 257, recante norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto;
 - ⇒ 160122 limitatamente ai rifiuti allo stato solido;
 - ⇒ 160304 limitatamente agli estintori dismessi non in pressione e privi di residui;
 - ⇒ 160505 limitatamente a bombolette e altri contenitori in pressione con eventuale residuo di prodotto;
 - ⇒ 160509 limitatamente agli estintori dismessi non in pressione e privi di residui;
- 11.7 prima dell'avvio della ricezione presso l'impianto dei rifiuti di cui al codice C.E.R. 160505 (bombolette e altri contenitori in pressione con eventuale residuo di prodotto), dovrà essere presentata alla Provincia di Bergamo una procedura di ricevimento, movimentazione, deposito, scarico e carico di detti rifiuti, individuando altresì una specifica area per il loro deposito;
- 11.8 presso l'impianto non potranno essere ritirati rifiuti putrescibili e/o suscettibili di produrre molestie olfattive;
- 11.9 la messa in riserva e/o il deposito preliminare dei rifiuti dovranno essere tali da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 11.10 la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) dei rifiuti nonché il deposito delle sostanze e degli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero dovranno essere effettuate in modo tale da:
- ⇒ mantenere idonei spazi per la movimentazione;
 - ⇒ garantire la stabilità dei cumuli;
- 11.11 l'operazione di smaltimento D15 potrà essere effettuata limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili;
- 11.12 i rifiuti contenenti amianto (di cui ai codici C.E.R. 150111* e 160111*) dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 29/07/2004, n. 248; in particolare, durante lo stoccaggio i suddetti rifiuti dovranno essere opportunamente raccolti e depositati

separatamente da altri rifiuti di diversa natura e, nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie dovranno essere mantenute separate. Per tali rifiuti è consentito il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti già imballati, come previsto dalla normativa vigente, e non dovranno essere oggetto di alcun tipo di trattamento, ricondizionamento, disimballaggio;

- 11.13 dovranno essere rispettate, in relazione ai soli rifiuti costituiti da rottami metallici, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 10222 del 28/09/2009, avente per oggetto “*Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*”;
- 11.14 lo stoccaggio degli pneumatici usati dovrà essere effettuato in modo adeguato ed in ottemperanza all'art. 2.2.2.2 del vigente R.L.I. per evitare la proliferazione di insetti;
- 11.15 la gestione dei rifiuti identificati come RAEE dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 49/2014 e, in particolare, di quanto indicato negli Allegati VII e VIII al medesimo D.Lgs;
- 11.16 le operazioni di recupero R4 ed R12 sui RAEE dovranno consistere esclusivamente nello smontaggio e nella separazione delle componenti metalliche (ferrose e non ferrose) e dei cavi elettrici eventualmente presenti (previa eventuale rimozione di pile e toner che verranno stoccati nell'apposita area);
- 11.17 presso l'area 1P (stoccaggio rifiuti pericolosi diversi dai RAEE) dovranno essere fisicamente separati i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13) da quelli sottoposti all'operazione di deposito preliminare (D15);
- 11.18 i rifiuti identificati con i codici C.E.R. 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, potranno essere ritirati qualora provenienti:
 - a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con codici C.E.R. rientranti nelle altre classi; in tal caso, dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI), la tracciabilità dei relativi flussi;
- 11.19 le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 11.20 dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi;
- 11.21 per fare fronte a sversamenti accidentali, la Ditta dovrà essere in possesso di opportuni materiali assorbenti: la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati dovranno essere successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- 11.22 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la

verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 11.23 per i rifiuti per cui sia previsto un codice C.E.R. “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto;
- 11.24 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto dovrà comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.25 le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento dovranno rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo diversa e specifica autorizzazione, nonché le norme tecniche previste dal d.d.g. regionale 7 gennaio 1998, n. 36;
- 11.26 dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 190 “Registri di carico e scarico” del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.27 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell’Allegato B e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 11.28 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati ai punti 2.1-F., 3.2) e 3.3) della presente Scheda tecnica.
In particolare, dovranno essere conformi:
- alle forme usualmente commercializzate (pallets), per quanto attiene al legno;
 - ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011, per quanto attiene ai rottami di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio);
 - ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, per quanto attiene ai rottami di rame (incluse le leghe di rame);
 - alle specifiche UNI ed EURO, per quanto attiene ai rottami degli altri metalli.
- Inoltre:
- ⇒ dovranno soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - ⇒ potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l’uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - ⇒ il loro utilizzo non dovrà portare impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all’utilizzo delle corrispondenti materie prime;
- 11.29 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 11.28.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:
- a) derivanti da operazioni di recupero classificate come R13 e R12;
 - b) derivanti dalle operazioni di recupero R3 e R4, non rispondenti alle specifiche e ai

- regolamenti indicati ai punti 2.1-F., 3.2) e 3.3) della presente Scheda tecnica;
- c) di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d) che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- 11.30 i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio) e rame (incluse le leghe di rame), di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, derivanti dalle operazioni di recupero (R4), mantengono la qualifica di rifiuti sino al rilascio del relativo certificato di conformità ai predetti Regolamenti. Detti materiali, in attesa di certificazione, dovranno essere stoccati presso le aree identificate, fisicamente separati dai rifiuti in attesa di trattamento e identificati con opportuna cartellonistica.
Analogamente dovrà essere garantita, presso le aree di deposito delle sostanze ed oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero, tra i materiali derivanti dall'operazione di recupero (R4) certificati, in attesa di cessione al successivo detentore, e quelli in attesa di certificazione;
- 11.31 la Ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell'attività ai suddetti criteri, dovrà assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti;
- 11.32 l'esercizio dell'attività di recupero (R4), tesa ad ottenere materiali *end of waste* di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, è subordinato all'adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti dei predetti Regolamenti;
- 11.33 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
I rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 dovranno essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 11.34 dovrà essere garantita la separazione fisica tra gli *end of waste* prodotti dalle operazioni di recupero svolte presso l'impianto e gli *end of waste* provenienti da terzi; le due tipologie di *end of waste* dovranno essere chiaramente identificate;
- 11.35 durante l'attività lavorativa, per ragioni di sicurezza, la Ditta dovrà mantenere chiuso il cancello carrabile;
- 11.36 dovrà essere predisposto un programma di disinfestazione/derattizzazione dell'area di deposito rifiuti e dell'area esterna;
- 11.37 dovranno essere rispettate scrupolosamente le azioni preventive contenute nel documento di valutazione dei rischi che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche o cambiamenti dei cicli di lavoro o introduzione di nuove attrezzature;
- 11.38 dovrà essere tenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
- 11.39 le operazioni di carico, scarico e movimentazione dovranno essere condotte con la massima attenzione al fine di non permeare nel suolo alcunché;

- 11.40 dovranno essere segnalati tempestivamente all’Autorità e agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;
- 11.41 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti dovranno avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 11.42 durante la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovranno essere adottati accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri (utilizzando ad esempio contenitori chiusi);
- 11.43 la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
- 11.44 è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- 11.45 dovranno essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)*”;
- 11.46 la Ditta dovrà svolgere l’attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs 230/95);
- 11.47 la procedura di cui sopra dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
 - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
 - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
 - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di “anomalia radiometrica”);
 - modalità di registrazione dell’esito dei controlli;
 - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della

norma UNI 10897;

- 11.48 le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica dovranno essere descritte in procedura che deve contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
 - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'Azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
 - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
 - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.;
- 11.49 le procedure in materia di sorveglianza radiometrica dovranno essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogniqualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- 11.50 la Ditta dovrà inoltrare ad A.R.P.A. un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali), tale consuntivo dovrà riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- 11.51 l'esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all'impianto dovrà essere riportata nella casella "annotazioni" del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio, mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);
- 11.52 dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le prescrizioni già previste nella D.D. n. 1232 del 30/04/2007, nel Nulla-Osta modifiche migliorative prot. provinciale n. 42676/09-11/LA del 15/04/2009 (come modificato con note provinciali prot. n. 7049/09-11/LA del 25/01/2010 e prot. n. 72907/09-11/LA del 12/07/2010) e nella D.D. n. 3419 del 06/12/2012.

12 PIANI

12.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il Soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento

urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

12.2 Piano di emergenza

Il Soggetto autorizzato dovrà altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.